

Ufficiale la proroga per i versamenti dei professionisti al 21 agosto

Viene confermato il differimento dei versamenti del modello REDDITI, dell'IRAP e del saldo IVA

/ Simone SUMA e Gianpaolo VALENTE

Confermata anche per i **professionisti** la possibilità di effettuare i versamenti entro il prossimo 21 agosto con la maggiorazione dello 0,4%, senza incorrere in sanzioni.

Il DPCM 3 agosto 2017, il cui testo è stato reso disponibile ieri sul sito del MEF ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha **ufficializzato** l'estensione della proroga dei versamenti anche in relazione ai lavoratori autonomi, annunciata, dallo stesso Ministero, con il comunicato stampa n. [131](#) del 26 luglio 2017.

Sotto il profilo soggettivo, è stato quindi **uniformato** il trattamento tra titolari di reddito di impresa e titolari di reddito di lavoro autonomo, rispetto a quanto inizialmente stabilito dal DPCM 20 luglio 2017. I suddetti contribuenti potranno, quindi, effettuare i versamenti:

- entro il 20 luglio 2017, in luogo della precedente scadenza del 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017 (in quanto il giorno 20 cade di domenica), in luogo della precedente scadenza del 31 luglio, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

A maggior chiarimento di quanto indicato nel citato comunicato n. 131/2017, il DPCM 3 agosto 2017 precisa che il suddetto differimento si applica anche per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese e che devono dichiarare redditi "**per trasparenza**", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, vale a dire:

- i soci di società di persone commerciali;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

Passando all'ambito oggettivo, il DPCM in esame **conferma** che i versamenti oggetto della proroga sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione IVA di imprenditori e di lavoratori autonomi di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR. Nello specifico, i predetti contribuenti po-

tranno, dunque, beneficiare del differimento per i versamenti relativi:

- al **saldo per il 2016** e al primo acconto per il 2017 dell'IRPEF e dell'IRAP, nonché delle relative addizionali;
- al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 dell'IRAP, delle imposte sostitutive (es. contribuenti "minimi" e "forfetari", cedolare secca), dell'IVIE e dell'IVAFE;
- al saldo per il 2016 e al **primo acconto** per il 2017 dei contributi INPS degli artigiani e commercianti, per il reddito eccedente il minimale, nonché dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95;
- all'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata (se non soggetti a ritenuta);
- al saldo per il 2016 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito IRPEF superiore ai 300.000 euro;
- al saldo IVA per il 2016, se è stato differito rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo 2017;
- all'IVA per l'adeguamento 2016 agli studi di settore.

Tale impostazione permette, peraltro, di **evitare** il "doppio regime" di rateizzazione dei versamenti che si sarebbe venuto a creare secondo una lettura restrittiva del DPCM 20 luglio 2017 (si veda "[Versamenti rateali, possibile mantenere le vecchie scadenze](#)" del 26 luglio).

In assenza di puntuali indicazioni del DPCM in parola, il differimento dei termini di versamento dovrebbe, altresì, riguardare il **diritto annuale** alle Camere di Commercio, il quale, ai sensi dell'art. 8 del DM 359/2001, deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Fatti salvi gli effetti del DPCM 20 luglio 2017

In ultimo, viene precisato che il DPCM 3 agosto 2017, sostituisce il precedente DPCM 20 luglio 2017, del quale, tuttavia, sono fatti salvi gli effetti.